



Comune di Asola

Provincia di Mantova

AREA POLIZIA LOCALE-SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 34 DEL 19-03-2025

Oggetto: MODIFICA PERMANENTE DELLA VIABILITA: ISTITUZIONE "STALLI ROSA" IN PIAZZA DIAZ E PIAZZA 80° FANTERIA.

Soggetti Destinatari: Alla Cittadinanza

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO l'art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada), il quale prevede, in seguito alle modifiche apportate dal D.L.10 settembre 2021, n.121, che *"nei centri abitati i Comuni possono:*

- riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "contrassegno rosa";

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, comma 5;

VISTA la deliberazione n.7 del Consiglio Comunale in data 19/02/2025 con la quale si approvava il regolamento per la disciplina della sosta negli "stalli rosa" riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un figlio/a di età non superiore ai due anni;

VISTA la deliberazione n.48 della Giunta Comunale in data 10/03/2025 con la quale venivano individuate le aree in cui ubicare gli "stalli rosa" riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un figlio/a di età non superiore ai due anni, nelle seguenti vie e strade: uno stallo in Piazzetta Diaz ed uno stallo nel parcheggio di Piazza 80° Fanteria;

CONSIDERATO che a tale scopo è necessario istituire n.2 stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un figlio/a di età non superiore ai due anni

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n.

285e successive modifiche ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il decreto sindacale con il quale venivano nominati i Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 03 del 04.02.2025 di nomina degli incarichi di Elevata Qualificazione, (ex Posizioni Organizzative), con nomina a Responsabili di Area e dei loro sostituti ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", dal 01.02.2025 fino al 30.06.2025;

ORDINA

1.L'istituzione in **Piazzetta Diaz di n. 1 stallo di sosta "rosa" identificato nella planimetria allegata** per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;

1.L'istituzione nel parcheggio di **Piazza 80° Fanteria di n. 1 stallo di sosta "rosa" identificato nella planimetria allegata** per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;

DISPONE

- l'apposizione della segnaletica stradale secondo forme e modalità previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada a cura dell'Ufficio tecnico comunale;
- la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tutt'ora in vigore, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso;
- la rimozione della segnaletica confliggente con le prescrizioni del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia individuate ai sensi dell'art.12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate del controllo circa l'esatta esecuzione.

Eventuali violazioni alla presente Ordinanza verranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line nei termini di legge.

Venga data notizia della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Comune di Asola, sezione "Eventi e News", ed a mezzo di canali social utilizzati dall'Ente per fini istituzionali.

La comunicazione della presente Ordinanza a:

- Ufficio Tecnico del Comune di Asola
- Comando Stazione Carabinieri di Asola
- A.R.E.U. Lombardia

INFORMA

CHE contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 gg. ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o alternativamente al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

A V V E R T E

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

IL COMANDANTE

Eleonora Colombo

Originale informatico firmato digitalmente